

**LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI:
OBBLIGHI PER L'IMPRESA.**

UN METODO PER ORIENTARSI.

a cura dei Servizi per la Prevenzione e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL di Modena nell'ambito del Tavolo Provinciale 626 in collaborazione con Confintesa (CNA, LAPAM-LICOM, Confcommercio-FAM e Confesercenti).

PREMESSA

La sorveglianza sanitaria rappresenta una delle misure generali di tutela per la protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l'insorgenza di effetti dannosi.

Questo documento si riferisce agli attuali obblighi di legge sulla sorveglianza sanitaria (visite mediche preventive e periodiche) dei lavoratori.

Sono **escluse dall'obbligo** di sorveglianza sanitaria le imprese che **non occupano lavoratori dipendenti o ad essi equiparati** indipendentemente dal tipo di attività svolta.

L'impresa che occupi anche un solo lavoratore dipendente o equiparato (sono lavoratori equiparati ad esempio i soci e gli allievi) in attività per le quali la normativa prevede il controllo sanitario deve nominare il medico competente per eseguire la sorveglianza sanitaria.

**PER QUALI ATTIVITA' E PER QUALI LAVORATORI
VIGE L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA?**

Per rispondere correttamente a questa domanda dobbiamo prima chiederci:

- A.** Abbiamo eseguito la **VALUTAZIONE DEI RISCHI** nell'impresa prevista dal D.lgs. 626/94 ?
- B.** Conosciamo le **LEGGI** sulla sorveglianza sanitaria ?
- C.** Sono presenti **MINORI** ?

A. - CHE COSA CERCHIAMO NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI?

Ci occorrono soprattutto le seguenti informazioni:

- livelli di esposizione personale al rumore (LEP)
- uso di strumenti vibranti
- presenza di radiazioni

- accurato esame delle etichette e delle schede di sicurezza dei prodotti presenti (oli, vernici, solventi, smacchiatori, ecc...) per conoscerne la composizione chimica
- presenza e natura di polveri, fumi, nebbie o vapori inquinanti
- orario di lavoro (presenza di lavoro notturno)
- tempi ed orari d'uso dei videoterminali
- modalità di movimentazione manuale di carichi (sollevamenti, trasporti, tiro, spinta)
- presenza di rischi biologici (esposizione a microorganismi)

**B. - RIPORTIAMO LE PRINCIPALI NORME SULLA
SORVEGLIANZA SANITARIA (aggiornate al luglio 2002)**

RIFERIMENTI LEGISLATIVI	LAVORAZIONI/ATTIVITA' SOGGETTE A OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
DPR 303/56	esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici e relative lavorazioni, elencati in tabella allegata all'art. 33
DPR 1124/65	esposizione a silice e amianto
D.lgs. 277/91	esposizione a rumore e amianto
D.lgs.626/94 e successive modificazioni e integrazioni (D.lgs.242/96, D.lgs. 66/00, L. 422/00 art.21, D.lgs.25/02)	movimentazione manuale carichi, lavoro al videoterminale, esposizione ad agenti biologici esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, mutageni
D.lgs.230/95 - D.lgs. 241/00	esposizione a radiazioni ionizzanti
D.lgs.532/99 - Circ.Min.Lav.13/00	lavoro notturno
L.977/67-Dlgs.345/99-D.lgs.262/00	protezione dei giovani sul lavoro
DPR 321/56	lavoro nei cassoni ad aria compressa
DPR128/58 -D.lgs.624/96	lavori in miniere, cave, industrie estrattive
D.lgs. 271/99	lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili e da pesca
D.lgs. 272/99	lavoratori dei servizi portuali

**A. e B. - CONFRONTIAMO ORA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
NELLA NOSTRA IMPRESA CON LE LEGGI,
PER CONOSCERE L'EVENTUALE OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA.**

Scorriamo l'elenco di fattori di rischio con obbligo di sorveglianza sanitaria.

AGENTE	NORMA DI LEGGE	VOCE TAB. DPR 303
AGENTI FISICI		
Radio, raggi X, sost. Radioattive	DPR 303 / D.lgs.230	45
Radiazioni infrarosse e ultraviolette	DPR 303	46
Radiazioni ionizzanti	DPR 303 / D.lgs.230	45
Rumore *	D.lgs. 277	
Vibrazioni e scuotimenti	DPR 303	48
ASPETTI ERGONOMICI		
Movimentazione manuale carichi **	D.lgs. 626	
Videoterminali ***	D.lgs. 626	
Lavoro notturno	D.lgs.532	
AGENTI CHIMICI		
Agenti chimici pericolosi per la salute classificati come		
molto tossici	D.lgs. 25	
tossici	D.lgs. 25	
nocivi	D.lgs. 25	
sensibilizzanti	D.lgs. 25	
irritanti	D.lgs. 25	
tossici per il ciclo riproduttivo	D.lgs. 25	
cancerogeni R45 R49	D.lgs. 626	
mutageni R 46	D.lgs. 66	
silice	DPR 1124	
amianto	D.lgs. 277	
Altri agenti chimici :		
ferro ossido	DPR 303	50
polveri di cotone, lino, canapa, iuta	DPR 303	53
talco	DPR 303	52
zolfo	DPR 303	51
AGENTI BIOLOGICI		
Anchilostomiasi	DPR 303	54
carbonchio e morva	DPR 303	55
leptosirosi	DPR 303	56
tbc, sifilide e altre pat. trasmissibili	DPR 303	57
virus, batteri, miceti, endoparassiti	D.lgs. 626	

NOTE

* Rumore: per i lavoratori di età maggiore di 18 anni gli accertamenti sanitari sono obbligatori per LEP superiori a 85 dBA, mentre per LEP tra 80 e 85 dBA i controlli sanitari sono da attivare su richiesta del lavoratore condivisa dal medico competente;

per i lavoratori minori di anni 18 gli accertamenti sanitari sono obbligatori per LEP superiori a 80 dBA (ai sensi della L.977/67 come modificata dal D.lgs. 345/99 e dal D.lgs. 262/00).

** La sorveglianza sanitaria preventiva e periodica è prevista dalla legge per attività che comportano movimentazione manuale di carichi, ossia sollevamento o abbassamento, sostegno, trasporto o spostamento, spinta o tiro con rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari. Dalle Linee Guida Interregionali e dalla elaborazione del Gruppo Regionale Ergonomia riportiamo gli attuali orientamenti pratici, che individuano l'obbligo di sorveglianza sanitaria nei seguenti casi:

- attività di sollevamento, spinta, tiro o trasporto con Indici calcolati di Rischio superiori a 1 (nel caso del sollevamento ciò si verifica quando i pesi superano i 15 o 30 Kg. a seconda del sesso e dell'età' del lavoratore, o anche per pesi inferiori nel caso di operazioni frequenti o in condizioni disagiati);

- altre attività di movimentazione manuale nelle quali pur non essendo stato calcolato l'Indice di Rischio sia presente una delle seguenti condizioni:

>sussiste storia o evidenza di rischio (es. facchinaggio, edilizia, assistenza infermi);

>un peso di oltre 10 Kg. viene sollevato:

oltre 4 volte al minuto per meno di 1 ora

oltre 1 volta al minuto per un tempo fino a 2 ore

oltre 1 volta ogni 5 minuti per oltre 2 ore;

>un peso di oltre 3 Kg. viene sollevato con elevata frequenza e in modo estremamente disagiato;

- sono presenti altri elementi di rischio elencati nell'Allegato VI D.lgs. 626/94.

*** E' obbligatorio sottoporre a controllo sanitario i lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di legge (art.21 L. 422/00).

Riconosciamo nella nostra impresa qualche rischio riportato nell'elenco?

In caso di risposta affermativa, possiamo verificare sul testo delle leggi se sussiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria (ad esempio, consultando la Tabella allegata all'art. 33 D.P.R. 303/1956 come modificata dal D.lgs. 25/02, o il D.Lgs.277/91 su amianto e rumore, o ancora il D.Lgs.626/94 e successive modifiche su movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, rischio biologico, agenti chimici, cancerogeni, mutageni...).

In tali casi vige l'obbligo di nominare il medico competente e di far eseguire la sorveglianza sanitaria ai lavoratori occupati nelle mansioni a rischio.

Se invece non è presente nessuno dei rischi riportati nelle norme di riferimento nell'attività della nostra impresa, **non sussiste obbligo** di sorveglianza sanitaria, a meno che non venga emessa una PRESCRIZIONE o DISPOSIZIONE specifica dal Servizio di vigilanza.


Relativamente agli agenti chimici pericolosi per la salute, se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che l'esposizione rimane al di sotto della soglia del *rischio moderato* non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, tranne i casi che il D.lgs. 25/02 non ha abrogato. In attesa di indicazioni sul livello di rischio moderato si raccomanda la massima prudenza prima di escludere la sorveglianza sanitaria.

Se abbiamo ancora **dubbi**, possiamo interpellare consulenti (come un medico competente), o chiedere chiarimenti ulteriori alla Associazione di categoria od ai Servizi dell'Azienda USL.

C. - NELLA NOSTRA IMPRESA LAVORANO MINORI ?

Per i lavoratori minori di 18 anni a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 345/99 e del D.lgs.262/00 i controlli sanitari vengono eseguiti secondo le modalità riassunte nello schema seguente.

MINORI DI 18 ANNI



**APPENDICE: ALCUNE PRECISAZIONI
PER L'IMPRESA SOGGETTA ALL'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA.**

CHI VISITA I LAVORATORI?

Il medico competente: specialista in Medicina del Lavoro o disciplina equipollente o riconosciuto Competente da una Regione per anzianità di servizio, nominato dal datore di lavoro.

COME SI ESEGUE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

Il medico competente:

- esegue le visite mediche preventive:

all'assunzione,

periodicamente,

alla cessazione del rapporto di lavoro (per gli esposti ad agenti chimici)

su richiesta del lavoratore (in relazione ai rischi lavorativi);

- esegue o richiede altri accertamenti seguendo:

leggi e norme

linee guida professionali ed amministrative

e tenendo conto: - dei tipi di lavoro (rischi, ambienti)

- caratteristiche individuali dei lavoratori

potendo richiedere per singole persone accertamenti specialistici aggiuntivi, se utili alla prevenzione sul lavoro.

A CHE COSA SERVE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

Gli accertamenti sanitari **preventivi e periodici** servono per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato e per formulare il giudizio di idoneità specifica alla mansione (idoneo: può eseguire quella mansione senza pericolo per la propria salute) ed inoltre per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori.

Contro un giudizio di non idoneità parziale o totale del medico competente è possibile presentare entro 30 giorni **ricorso** all'organo di vigilanza (SPSAL dell'Azienda USL) (art 17 D.Lgs. 626/94).

IL MEDICO COMPETENTE HA ALTRE FUNZIONI E RESPONSABILITA' oltre alla sorveglianza sanitaria ?

Ove è prevista dalla legge la sorveglianza sanitaria e di conseguenza la nomina del medico competente, lo stesso medico ha altri compiti:

- visitare l'ambiente di lavoro e conoscere lavorazioni e rischi: "il Paziente del medico del lavoro è il lavoro"

- collaborare nella valutazione dei rischi, ad esempio esaminando le schede di sicurezza dei prodotti e partecipando alla programmazione di eventuali misurazioni ambientali
- collaborare nella adozione delle misure preventive, ad esempio indicando le protezioni individuali necessarie
- informare i lavoratori sul significato e, in forma riservata, sui risultati degli esami che esegue o richiede
- redigere ed aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio individuali, da conservarsi in forma riservata presso il datore di lavoro
- partecipare alle riunioni di prevenzione, e fornire in forma collettiva ed anonima i risultati degli accertamenti praticati e le altre considerazioni utili per la prevenzione dei rischi
- partecipare nell'organizzazione del pronto soccorso
- eseguire le vaccinazioni previste per alcuni rischi nelle persone non ancora vaccinate
- osservare altri obblighi di legge (es. D.lgs. 277/91, D.lgs. 626/94, Codice Penale) o deontologici: refertare le malattie professionali, garantire il segreto professionale.

IL MEDICO COMPETENTE oltre a visitare i lavoratori e ad esprimere il giudizio di idoneità COLLABORA PER RENDERE IL LAVORO CONFACENTE E L'AMBIENTE DI LAVORO ADATTO per le persone che vi lavorano.

E PER FINIRE, ALCUNE PUNTUALIZZAZIONI

Si ricorda che, ove l'obbligo di sorveglianza sanitaria non sussista, non è ammissibile sottoporre il lavoratore a visita medica o accertamenti finalizzati alla valutazione dell'idoneità da parte del medico competente. In tali casi, laddove lo ritenga necessario, il datore di lavoro può richiedere visita di idoneità ai sensi dell'art.5 L. 300/70 (Statuto dei lavoratori) solo a Enti Pubblici o Istituti specializzati di diritto pubblico (nella Provincia di Modena l'organismo deputato a tali accertamenti è il Collegio Medico Unico presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL).

Si ricorda infine che ai sensi dell'art.35 DPR 303/56 il datore di lavoro può essere esentato dall'obbligo di sorveglianza sanitaria da parte dell'Organo di Vigilanza qualora il rischio per la salute dei lavoratori possa fondatamente ritenersi irrilevante per l'esiguità dell'agente nocivo e la efficacia delle misure preventive.

Questo documento, redatto nel luglio 1997, è stato aggiornato nel luglio 2002.

Testi a cura di: D. Ferrari, R. Gheresi, A. Migliore

Per INFORMAZIONI ulteriori è possibile rivolgersi al Servizio PSAL del proprio Distretto:

Distretto 1 Carpi p. Ospedale 3 41012 Carpi tel.059/659932

Distretto 2 Mirandola v. Smerieri 3 41037 Mirandola tel.0535/602850

Distretti 3-7 Modena e Castelfranco E. v. Canaletto 15 41100 Modena tel.059/435100

Distretto 4 Sassuolo v. F. Cavallotti 136 41049 Sassuolo tel. 0536/863756

Distretto 5 Pavullo v. Martiri 63 41026 Pavullo tel. 0536/29498

Distretto 6 Vignola v. Liberta' 799 41058 Vignola tel.059/777811